



*Registri dei Professionisti e degli Enti Formativi
delle Discipline Olistiche, della Naturopatia e del Counseling*



Incontro formativo Deontologia Professionale e norme per Operatori Olistici, Naturopati, Counselor, Counselor Olistici

a cura di **ASPIN**

Registri dei Professionisti e degli Enti Formativi
delle Discipline Olistiche, della Naturopatia e del Counseling

Ing. Sebastiano Arena

Aggiornamento: Giugno 2018



Disposizioni in materia di professioni non organizzate (LEGGE 4 DEL 14 GENNAIO 2013)

La legge affida a libere associazioni professionali il compito di valorizzare le competenze degli associati attraverso il rilascio di **un'attestazione di qualificazione professionale** che agevola la scelta e la tutela del cittadino, diffondere il rispetto di regole deontologiche, promuovere la formazione permanente degli iscritti, promuovere forme di garanzia per gli utenti. Le Associazioni sono perciò responsabili di fronte agli utenti della qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati.

Esaminiamo i singoli elementi della legge:

- **Professione non organizzata in Ordini**

Si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale

- **Il riferimento obbligatorio:**

Chiunque svolga una professione non organizzata in albi o collegi contraddistingue la propria attività, in ogni documento o rapporto scritto col cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge

Disposizioni in materia di professioni non organizzate (LEGGE 4 DEL 14 GENNAIO 2013)

- **L'esercizio della professione**

la professione è esercitata:

- * in forma individuale
- * in forma associata, societaria, cooperativa
- * nella forma di lavoro indipendente

- **Le associazioni professionali**

- * non hanno vincolo di rappresentanza esclusiva
- * hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche
- * garantiscono con gli statuti e le clausole associative la trasparenza delle attività e degli assetti associativi
- * promuovono la formazione permanente degli iscritti
- * adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27 bis del codice del consumo
- * vigilano sulla condotta professionale degli associati
- * stabiliscono le sanzioni disciplinari

- **Forme aggregative**

Le associazioni professionali, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica

Disposizioni in materia di professioni non organizzate (LEGGE 4 DEL 14 GENNAIO 2013)

- **Pubblicità**

Le associazioni professionali pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi utili al consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità

- **Gli elementi informativi**

Le associazioni professionali assicurano la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- * atto costitutivo e Statuto
- * precisa identificazione delle attività professionali
- * composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali
- * struttura organizzativa
- * requisiti per la partecipazione all'associazione

- **Sistema di attestazione**

Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa a:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate (LEGGE 4 DEL 14 GENNAIO 2013)

- * iscrizione del professionista all'associazione
- * requisiti necessari alla partecipazione all'associazione
- * standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare
- * garanzie fornite dall'associazione all'utente
- * possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale
- * Possesso di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI

SISTEMA PROFESSIONALE ITALIANO

- ❑ **Professioni regolamentate**: professioni protette, vi si può accedere solo mediante esame di Stato cui segue l'iscrizione all'Albo o Collegio diretto dall'Ordine della categoria professionale. Es: notai, medici, avvocati, ecc. (1.700.000 iscritti in Italia)
- ❑ **Professioni non organizzate**: per essere esercitate non necessitano dell'iscrizione ad un Albo professionale, non è previsto un esame di Stato, non esiste un Ordine professionale (Es: Counselor, Naturopati, Operatori Olistici). Spesso molti operatori si riuniscono in associazioni professionali (ASPIN). Ritmo di crescita degli associati ad associazioni di categoria professionale in 2 anni salito del 12,9% (dati Censis) Tali professioni sono disciplinate dalla legge 4 del 14 Gennaio 2013.
- ❑ **Professioni riconosciute**: hanno Albi o elenchi istituiti con una legge statale, ma non sono costituite in Ordini. (Es: agente di assicurazioni, periti assicurativi, ecc.)

DIFFERENZE TRA ORDINI E LIBERE ASSOCIAZIONI

Ordini professionali

- Sono enti pubblici
- Sono gli unici rappresentanti di una professione
- È obbligatorio esservi iscritti per esercitare una professione

Libere associazioni

- Sono organizzazioni private
- Sono in concorrenza tra loro sullo stesso segmento professionale
- Non è previsto nessun obbligo di iscrizione per esercitare una professione

Ordini professionali secondo lo Stato italiano:

- ✓ Il superamento dell'esame di Stato è un requisito necessario per l'iscrizione all'Albo
- ✓ Senza tale iscrizione che lo autorizza, il professionista non può esercitare la sua professione legalmente
- ✓ L'Ordine può stabilire le proprie regole di etica, di deontologia professionale, ecc. che non siano in contrasto con le leggi statali
- ✓ L'Ordine ha il potere di disciplinare (eroga sanzioni: richiami, ammonizioni, radiazione) solo nel caso in cui le regole deontologiche non siano rispettate.

IL COUNSELOR

Counselor: figura professionale che, attraverso le proprie conoscenze e competenze, è in grado di favorire la soluzione ad un quesito che crea disagio esistenziale e/o relazionale a un individuo o ad un gruppo, senza operare una ristrutturazione profonda della personalità.

È capace, in un contesto operativo, di sostenere in modo adeguato la relazione con un interlocutore che manifesta temi personali emotivamente significativi.

Formazione: ha seguito un corso di studi triennale di almeno 1200 ore, ed è in possesso di un diploma rilasciato da specifiche Scuole di formazione di differenti orientamenti teorici.

Counseling: è un processo relazionale di tipo professionale che coinvolge un Counselor e una persona che sente il bisogno di essere aiutata a risolvere un problema o a prendere una decisione

Elementi dell'intervento: ascolto, supporto, qualità personali, conoscenze specifiche, abilità e strategie comunicative e relazionali finalizzate all'attivazione e alla riorganizzazione di risorse personali dell'individuo, al fine di rendere possibili scelte e cambiamenti in situazioni percepite come difficili dalla persona, nel rispetto dei suoi valori e della sua autodeterminazione.

Differenze tra il Counselor e il Consulente

Consulente: figura professionale che attraverso le proprie conoscenze esprime un proprio parere di competenza su un quesito di ordine tecnico

Counselor: Figura professionale che attraverso le proprie conoscenze e competenze e in grado di favorire la soluzione ad un quesito che crea disagio esistenziale e o relazionale ad un individuo un gruppo di individui. Può operare in diversi contesti lavorativi o all'interno di comunità nelle quali ha il compito di facilitare il dialogo tra le parti.

Il Counselor deve avere padronanza nelle seguenti aree didattiche:

1. Comunicazione e relazione
2. Discipline specialistiche
3. Discipline ausiliarie
4. Crescita personale
5. Stage, tirocini, supervisione

Counseling e Coaching: Differenze tra i due modelli

Il Counseling è una relazione d'aiuto, aiuta la persona a scoprire la propria rappresentazione del mondo, a comprenderne la natura e le origini e a modificarla laddove sia problematica e fonte di ristrettezza interiore. La rinnovata energia che emana da questo confronto permette alla persona di trovare risposte nuove e diverse ai problemi che la stavano ostacolando. Ha una modalità più ricettiva, empatica, relazionale, legata all'ascolto.

Il Coaching aiuta a sviluppare caratteristiche e competenze personali, liberando potenzialità legate principalmente all'ambito professionale. Si focalizza maggiormente su: azioni, obiettivi, rendimento, soluzioni, strategie, risultati. Ha una modalità proattiva, cognitiva e di mentoring.

Elementi comuni al Counselor e al Coach

Entrambi non sono modelli terapeutici, ma metodi di sostegno e sviluppo dell'essere umano partendo dalle sue risorse interiori come base per migliorare la realtà presente, in un'ottica di recupero ed espansione delle potenzialità individuali.

Entrambi aiutano a sviluppare competenze trasversali che la persona potrà utilizzare nella propria vita personale o professionale.

Entrambi sono legati ad un contratto che stabilisce gli obiettivi che si vogliono raggiungere e che vengono monitorati lungo il percorso che tende ad essere breve (circa 10 sedute).

Entrambi ricevono volutamente, durante la Scuola di formazione, una preparazione di base analoga in modo che siano in grado di tarare di volta in volta il loro intervento, a seconda delle esigenze del cliente.

La differenza tra Counseling e Psicoterapia

Ambiti applicativi del Counseling:

prevenzione, sostegno, attivazione di risorse umane.

Prevenzione: è un intervento applicato nei confronti di un disagio per evitare che questo possa aggravarsi. Il disagio è un problema momentaneo o circoscritto (malattia, lutto, problema di lavoro, ecc.) e non è psicopatologia.

Sostegno: intervento di aiuto alla persona malata, morente, disabile, carcerata. Intervento circoscritto non finalizzato a risolvere il problema ma che può aiutare la persona a vivere al meglio possibile con quel problema.

Attivazione di risorse umane: formazione, interventi su gruppi di lavoro, in ambito aziendale, interculturale, scolastico, ecc.



Per questi motivi il counseling può essere considerata una nuova metodologia di intervento nel sociale fondato sul concetto di centralità della persona.

La figura del Counselor ha introdotto nel sociale una cultura dell'aiuto caratterizzata da professionalità e valorizzazione della persona, elementi prima assenti nel sociale in Italia.

La Differenza tra Counseling e Psicoterapia

Psicoterapia:

- si rivolge a persone con disturbi psicopatologici;
- ha lunga durata perché è finalizzata al cambiamento strutturale della personalità o delle risorse del soggetto;
- è indispensabile analizzare i particolari del passato;
- riguarda la natura delle difficoltà soggettive della persona

Counseling:

- si rivolge a persone mentalmente sane, ben integrate e adattate che stanno attraversando momenti di crisi, conflitto o stress
- è un intervento di breve durata perché non comporta la ristrutturazione della personalità (può però accadere in maniera non intenzionale)
- è limitato al tempo presente della situazione problematica.
- è di aiuto nei disagi derivanti da cause oggettive, esterne, sociali .

IL COUNSELOR OLISTICO

Nuova figura professionale che nasce all'interno del paradigma contemporaneo in cui tutto è considerato interdipendente. Il problema del singolo è interconnesso con una rete di situazioni e relazioni tra loro imprescindibili. Il professionista si avvale di strumenti pedagogici e opera nella relazione d'aiuto con un cuore e una mente aperta al misterioso, capace di restituire umanità e amorevolezza. La malattia non è vista come disarmonia o mancanza di libertà o nemico, ma veicola messaggi a volte scomodi da leggere e da portare alla consapevolezza, ma essenziali per un percorso di crescita.

Il Counselor Olistico non fa diagnosi, non utilizza metodi e strumenti psicoterapeutici, non prescrive cure o rimedi e non promette guarigioni. L'intento è quello di sostenere l'individuo nel tentativo di risvegliare la coscienza originaria che viene oscurata dall'educazione standardizzata della società.

I profili specialistici dei professionisti del settore olistico

Formazione: corso di studi triennale di almeno 1200 ore in specifiche scuole di formazione che abbiano spiccata visione olistica e didattica capace di trasmettere allo studente un'etica olistica e un approccio integrato.

Il Counselor Olistico deve avere padronanza nelle seguenti aree didattiche:

1. Educazione integrata e cultura olistica
2. Salute naturale
3. Tecniche di approccio corporee
4. Tecniche energetico/emozionali
5. Ricerca interiore e crescita personale
6. Competenze artistico/espressive
7. Strategie e tecniche di comunicazione
8. Competenze in Counseling (Counseling Skills)
9. Stage, tirocini, supervisione

I profili specialistici dei professionisti del settore olistico

Counselor Olistico: lavora nella relazione d'aiuto in maniera globale.

Interlocutori: persone sane con cui confrontarsi alla pari, quindi è necessaria una maggiore dose di autenticità nel proprio operato, un sentimento di auto responsabilità e un forte spirito etico. Vede l'altro non solo come una mente pensante o un corpo operante, ma un essere spirituale che sta facendo un'esperienza umana.

Formazione professionale: il Counselor Olistico ha sperimentato in primis su se stesso, all'interno dei gruppi di studio e poi direttamente durante il suo tirocinio professionale, una grande quantità di esperienza specialistica che gli permette di operare in piena autonomia e con discreto successo sui casi presi in carico.

L'OPERATORE OLISTICO

È un facilitatore della salute e dell'evoluzione integrata. Opera con le persone sane o con la parte sana delle persone "malate" per ritrovare l'armonia psico-fisica attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche, culturali e spirituali. È consapevole della situazione culturale globale e dell'importanza del lavoro sulla coscienza umana per orientare l'attuale stato del pianeta verso una direzione positiva e sostenibile. Non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche, non prescrivere medicine o rimedi, quindi non si pone in conflitto con la medicina ufficiale e con la legge anzi collabora, la sostiene e la integra con le sue competenze olistiche al fine di promuovere il benessere globale della persona.

I profili specialistici dei professionisti del settore olistico

Formazione: almeno 450 ore di studio con una chiara struttura orientata alla cultura olistica integrata

L'operatore olistico deve avere padronanza nelle seguenti aree didattiche:

1. Educazione integrata e cultura olistica
2. Comunicazione e relazione
3. Salute naturale
4. Tecniche di approccio corporee
5. Tecniche energetico/emozionali
6. Ricerca interiore e crescita personale
7. Competenze artistico/espressive
8. Stage, tirocini, supervisione.

NOTA SULLE TECNICHE CORPOREE

A proposito di Tecniche Corporee, è assolutamente legale e tutelato il lavoro dell'operatore specialista nel massaggio olistico per il benessere.

La figura professionale di Massaggiatore in qualità di Operatore Olistico e Bioenergetico, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d'azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica) o estetiche.

L'Operatore specializzato in Massaggio per il benessere non è infatti un operatore sanitario né un estetista, e non eroga alcuna prestazione sanitaria né estetica, ma trattamenti di riequilibrio Bioenergetico, basato su teorie e tecniche, volte al recupero ed al mantenimento del Benessere psicofisico.

IL NATUROPATA

il Naturopata, attraverso l'utilizzo integrato e sinergico di diverse discipline naturali, promuove nella persona le condizioni più favorevoli per il ripristino dell'equilibrio psicofisico, risvegliando la capacità di autoguarigione innata e insita in ogni persona, la forza vitale che muove ciascun vivente. Il suo operato è prevalentemente indirizzato alla prevenzione, ponendosi in relazione al cliente, quale guida, consigliere e tutore.

Il Naturopata ha un campo di competenza del tutto autonomo e diverso da quello del medico, anche se è auspicabile una collaborazione e una sinergia. Mentre il medico ha il compito esclusivo di diagnosticare le malattie, il naturopata non effettua diagnosi, bensì analisi costituzionali, consistenti soprattutto nella valutazione del terreno, ossia nella disamina delle predisposizioni della persona e delle sue capacità di recupero e di riequilibrio energetico nei confronti del disagio. Attraverso metodi e tecniche peculiari (iridologia, riflessologia ecc.), il naturopata dà una lettura globale del corpo fisico ed emozionale, approfondendo anche il contesto ambientale in cui l'individuo vive, i suoi rapporti con se stesso e con gli altri, le sue emozioni, attitudini, paure, esperienze.

I profili specialistici dei professionisti del settore olistico

Se inoltre il medico si occupa di curare, l'esperto in Naturopatia non mira a sconfiggere i sintomi, bensì a individuare le cause reali all'origine degli squilibri (causalismo), valutando fattori di debolezza o di rischio costituzionale, che sono diversi da persona a persona. Solo a questo punto, il naturopata stimola, con metodi naturali (piante, integratori, alimentazione naturale, tecniche corporee ecc.), le capacità di autoguarigione, aiutando l'organismo a ritrovare gli strumenti per liberarsi del disagio prima che questo sfoci in malattia e per vivere in salute e armonia.

Basa la sua attività professionale sul rapporto interpersonale e sull'applicazione di discipline energetiche, olistiche, naturali e tecniche corporee.

I profili specialistici dei professionisti del settore olistico

Formazione: corso di studi di almeno 1500 ore triennale in specifiche scuole di formazione di cui almeno 400 di tirocinio con una supervisione. Deve essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o un diploma di estetista, infermiere professionale, erborista, fisioterapista o titolo straniero equipollente

Il Piano di Studi deve essere suddiviso in 4 aree principali (indicazioni dell'OMS):

- 1. Scienze di base** (anatomia, fisiologia, patologia)
- 2. Scienze cliniche** (anamnesi naturopatica)
- 3. Modalità e principi naturopatici** (storia e pratica della naturopatia, principi di cura naturale, nutrizione, idroterapia, fitoterapia, omeopatia, floriterapia con i fiori di Bach, gestione dello stress e counseling, deontologia e legislazione, oltre a materie opzionali (iridologia, aromaterapia, agopuntura, ecc.)
- 4. Pratica clinica e tirocinio**

COS'E' ASPIN

ASPIN (Registri dei Professionisti e degli Enti Formativi delle Discipline Olistiche, della Naturopatia e del Counseling) è la struttura professionale creata da Erba Sacra per gestire l'attestazione di competenza e l'aggiornamento professionale degli Operatori Olistici, dei Naturopati, dei Counselor e dei Counselor Olistici.

Nei Registri Professionali **ASPIN** sono inseriti i professionisti iscritti a Erba Sacra e coloro che, avendo i requisiti formativi richiesti, ne fanno domanda e dimostrino di possedere una elevata qualità professionale e di osservare nella loro attività un comportamento compatibile con il Codice Deontologico di Erba Sacra.

ASPIN offre ai suoi soci una serie di servizi (assicurativi, fiscali, consulenza marketing) e agli utenti le garanzie previste dalla legge.

COS'E' ASPIN

ASPIN gestisce anche l'accREDITamento di Associazioni, Enti Formativi e Istituti di Ricerca i cui referenti siano professionisti iscritti nei Registri Professionali e i cui progetti formativi siano coerenti con gli standard Erba Sacra.

Gli Enti accreditati possono iscrivere loro corsi e eventi formativi per attribuire **crediti formativi ECP** validi per l'aggiornamento professionale degli iscritti nei registri professionali.

Qualora un Ente Formativo accreditato svolga **corsi professionali** approvati da Erba Sacra, gli studenti che li frequentano sono inseriti nei registri ASPIN come **Soci in Formazione** e, al termine del percorso, possono iscriversi con la qualifica di Professionista.

COS'E' ASPIN

Gli Enti Formativi iscritti che formano operatori in **particolari discipline olistiche** di cui hanno il brevetto, possono concordare con Erba Sacra la creazione e la gestione di **Registri Speciali** con l'elenco degli operatori da loro formati e da loro autorizzati a praticare tali discipline. A questi soci Erba Sacra assicura gli stessi servizi dei professionisti iscritti nei Registri Nazionali; i parametri formativi necessari per l'inserimento e il mantenimento nel Registro Speciale sono invece di esclusiva responsabilità dell'Ente Formativo di riferimento.

Ammissione nei registri professionali **ASPIN**

Per essere ammessi nei registri professionali ASPIN i candidati dovranno presentare il curriculum nel quale sono elencati i titoli di cui è in possesso (scolarità e titoli professionali), le esperienze professionali e eventuali pubblicazioni e in allegato i certificati e i documenti richiesti.

Un apposito comitato istituito da Erba Sacra valuta le domande di iscrizione: sono accettate tutte le domande dei candidati che hanno i requisiti formativi e deontologici richiesti o che provengono da altra associazione di categoria; **non è previsto alcun esame di ammissione.**

Nel caso in cui i candidati non possiedono sufficienti titoli ma dichiarano di avere competenze professionali adeguate, dovranno sostenere un esame di ammissione. Questi casi si riferiscono solo al Registro degli Operatori Olistici e solo per tecniche e discipline esoteriche e energetiche per le quali in passato non vi erano scuole e piani di studio strutturati. In nessun caso potranno essere accettate domande per l'ammissione nei registri di Naturopatia e di Counseling senza i requisiti formativi necessari.

Livelli di accreditamento **ASPIN**

ASPIN individua i seguenti livelli di accreditamento professionale:

NATUROPATA

COUNSELOR

OPERATORE OLISTICO

COUNSELOR OLISTICO

- 1. Professionista**
- 2. Formatore**
- 3. Dirigente**

Il Comitato di Accreditamento, sulla base della documentazione presentata, assegna a ciascun candidato il livello più adeguato

Formazione Permanente

Per mantenere la qualifica professionale certificata da **ASPIN** è richiesta una formazione permanente, che si articola in un aggiornamento professionale delle proprie conoscenze e abilità professionali, in supervisione e/o percorsi personali.

I contenuti e le modalità della Formazione Permanente sono i seguenti:

- Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle accreditate da **ASPIN** e anche presso Enti Formativi non accreditati, purché di comprovata qualità.
- Ogni iscritto deve conseguire in un triennio almeno n. 150 crediti formativi (ECP), che sono attribuiti secondo criteri stabiliti dal Comitato di Accreditamento che attribuisce a ogni singolo corso e a specifici eventi formativi e culturali accreditati il relativo numero di ECP sulla base del numero di ore, dell'Ente Formativo presso cui si è svolto e di altri parametri individuati dal comitato stesso. A tutti i corsi online e gli ebook didattici di Erba Sacra sono attribuiti e pubblicati nei siti www.erbasacra.com e www.accademiaopera.it i relativi crediti ECP. Ai corsi in aula e agli eventi formativi di Erba Sacra e delle altre Scuole che ne fanno richiesta sono attribuiti di volta in volta i crediti ECP. L'elenco dei corsi e degli eventi formativi che hanno ottenuto crediti ECP sono comunicati via mail agli iscritti e pubblicati nel sito www.erbasacra.com/it/aspin.

Passaggi di Livello

Ogni iscritto nei Registri professionali **ASPIN** può chiedere al Comitato di Accreditamento di accedere al livello di accreditamento professionale superiore.

I requisiti per richiedere il passaggio di Livello sono:

- **Una permanenza di almeno 3 anni nel livello di partenza** (il Comitato di Accreditamento può concedere eccezionalmente una deroga sul tempo di permanenza per validi motivi debitamente documentati);
- **Il conseguimento dei crediti ECP richiesti nel triennio;**
- **Aver seguito adeguati corsi professionali per un numero minimo di 80 ore**

- nell'area Comunicazione/Relazione per il passaggio da Professionista a Formatore

-di leadership, motivazione, team-building, management, marketing per il passaggio da Formatore a Dirigente

Il Centro di Ricerca Erba Sacra mette a disposizione dei Professionisti iscritti nei registri **ASPIN** i corsi professionali necessari per i passaggi di livello. Tali corsi possono comunque essere frequentati anche presso altre scuole.

Il Comitato di Accreditamento, sulla base della documentazione fornita, dà il suo parere insindacabile sulla domanda.

Soci in Formazione

E' istituito un Elenco Speciale per i **Soci in Formazione**. In tale elenco sono inseriti tutti gli allievi dei Corsi professionali di Erba Sacra e gli allievi degli Enti Formativi accreditati da Erba Sacra che ne fanno richiesta.

L'iscrizione in questo elenco dà diritto a svolgere tirocini presso le nostre sedi e ad acquisire titoli e esperienze professionali utili per il successivo inserimento nei registri professionali (i crediti ECP acquisiti in Erba Sacra durante la permanenza tra i soci in formazione per corsi e attività non facenti parte del piano di studi della scuola professionale frequentata sono validi per il triennio successivo all'iscrizione).

Le quote di iscrizione **ASPIN hanno validità 12 mesi e comprendono anche l'iscrizione a Erba Sacra**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ASPIN



Morale, Etica e Deontologia

Morale: Per morale si intende quel complesso di valori che ispirano la condotta dell'uomo.

Etica: Per etica (termine introdotto nel linguaggio filosofico da Aristotele) si indica quella parte della filosofia che studia la condotta dell'uomo come indotta dall'applicazione di principi e valori.

Deontologia: è un termine che deriva dal greco deontos (dovere); si può intendere come **l'insieme dei doveri inerenti a una particolare categoria professionale**; fa riferimento quindi non tanto a come ci si comporta ma a come ci si dovrebbe comportare, è un'etica normativa.

Gruppi di persone - esponenti di professioni, in quanto si riconoscono in un sentire e operare comune, definiscono un sistema di **regole di comportamento**, diritti e doveri, responsabilità, per garantire il funzionamento di una particolare attività.

Costruire e osservare un codice di comportamento diventa fondamentale quando una professione riveste carattere sociale; tale codice, ponendosi al di sopra dell'esperienza soggettiva, ha lo scopo di proteggere il benessere - da un punto di vista fisico, emotivo e mentale - e la dignità di chi si affida all'operatore.

Con l'approvazione della legge 4 del 14 Gennaio 2013 , la definizione e il rispetto di un codice deontologico anche per le professioni non ordinistiche è un obbligo di legge.

La costruzione di un codice deontologico infatti è uno degli elementi per caratterizzare la professione come l'esercizio di conoscenze ed esperienze condivise almeno all'interno del gruppo sociale che le pratica.

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1 - Definizione

Il Codice di Deontologia contiene principi e regole che gli specialisti (Operatori Olistici, Counselor e Naturopati) iscritti nei registri professionali ASPIN, devono osservare nell'esercizio della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 2013.

Il comportamento degli specialisti, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

Gli specialisti iscritti nei registri professionali ASPIN sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2 - Potestà disciplinare - Sanzioni

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal Consiglio Direttivo ASPIN.

Art. 3 - Doveri degli Specialisti

Dovere dello specialista è la tutela del benessere, della salute fisica e psichica e della evoluzione globale dell'Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia.

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione

L'esercizio della pratica olistica è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.

Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale

Lo specialista nell'esercizio della professione deve ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza; il fine ultimo dello specialista sarà solo ed esclusivamente il benessere del Cliente. Lo specialista non dovrà in nessun caso effettuare le proprie scelte riguardo a prodotti, metodiche, e luoghi di cura, basandosi sul tornaconto personale.

Lo specialista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ente a cui fa riferimento.

I locali nei quali svolgere la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno rispettare le regole dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare l'immagine e la serietà della professione.

Lo specialista ha il dovere di informare che la sua attività professionale è svolta in applicazione della legge 4 del 14 gennaio 2013.

Nella sua attività di docenza lo specialista dovrà sempre ispirarsi al Codice Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche agli specialisti in corso di formazione.

Art. 6 - Responsabilità

È responsabilità dello specialista:

- fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le attività svolte;
- dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite;
- praticare prezzi equi rispetto ai costi sostenuti e alle prestazioni/servizi forniti;
- astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili o "miracolistiche" soluzioni di problemi e disagi;
- agire sempre con un'attenzione particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di "dipendenza" psicologica tra specialista e cliente;
- ricordare sempre al cliente che
 - la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale comportano un impegno personale, un percorso lungo e, a volte, anche molto faticoso;
 - i percorsi di ricerca, sia del benessere psico-fisico sia interiore-spirituale, sono molteplici e con metodi e discipline diverse e che queste diversità sono tutte da rispettare; in tale ottica è dovere dello specialista aiutare il cliente a scegliere un percorso di ricerca in maniera consapevole, cioè valutando bene ciò che risponde meglio alle proprie esigenze, continuando a rispettare gli altri percorsi esclusi.

Art. 7 – Correttezza professionale

È eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali.

È eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia un rapporto di parentele o relazioni affettive e/o sessuali

Art. 8- Obbligo di non intervento

Lo specialista ASPIN, indipendentemente dalla sua abituale attività, per la natura delle sue prestazioni non può prestare soccorso o cure riservate all'ambito medico.

Lo specialista ha l'obbligo di invitare fermamente il cliente a consultare una figura sanitaria qualora attraverso il colloquio, e sempre nell'ambito delle proprie competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia affetto da possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. In assenza di tale disponibilità lo specialista, pur rispettando la scelta della persona, si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa non si ponga sotto osservazione medica.

Art. 9- Segreto professionale

Lo specialista deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza

.Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati

Lo specialista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.

Lo specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.

Nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole persone, lo specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Analogamente lo specialista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Art. 11 - Aggiornamento e formazione professionale permanente

Lo specialista ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso del benessere delle persone.

Lo specialista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare l'erogazione di prestazioni di livello qualitativamente elevato; non deve accettare incarichi in materie su cui non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.

Art. 12 - Rispetto dei diritti del cliente

Lo specialista nel rapporto con il cliente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Nel rapportarsi con i clienti lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi a essi per rispettare pienamente la persona, promuovere il dialogo, favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell'interessato.

Art. 13 - Competenza professionale

Lo specialista deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

Lo specialista che si trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al cliente le specifiche competenze necessarie al caso in esame o almeno dichiarare la propria incompetenza.

Art. 14- Informazione al cliente

Lo specialista è tenuto, all'inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione dall'utente. In caso di persona minorenni o comunque non in grado di intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale la prestazione dovrà svolgersi. La mancata accettazione firmata da parte dell'utente, del suddetto consenso informato, impedirà allo specialista di dar seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale, ma obbliga lo specialista a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.

Art. 15 - Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra specialista e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato da ASPIN o altro organo indicato dallo stesso. Lo specialista è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.

I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Lo specialista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Lo specialista non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver indirizzato il cliente ad altro collega o professionista. È vietato qualunque accordo che favorisca l'invio di altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione professionale.

Art. 16 - Pubblicità

Lo specialista è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.

La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4 del 14 Gennaio 2013) e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela dell'immagine della professione. In nessun caso sarà permesso millantare capacità che possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli e competenze dell'operatore professionista. La presentazione della propria attività dovrà avvenire comunicando i propri effettivi e documentabili titoli e competenze, fornendo esaustiva e veritiera spiegazione circa le tecniche usate. Utilizzerà la terminologia propria del proprio campo professionale e non sanitaria e non prometterà, in maniera più o meno esplicita, guarigioni.

Art. 17 - Rispetto reciproco

Il rapporto tra gli specialisti delle pratiche olistiche deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.

Lo specialista, facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e di collaborazione.

Può avvalersi dei contributi di altri specialisti con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze

Art. 18- Rapporti con il medico curante

Nell'auspicabile ipotesi che un medico riconosca l'utilità dei trattamenti olistici, lo specialista che presti la propria opera a un cliente, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti attuati.

Art. 19- Supplenza

Lo specialista che, con il consenso del cliente, sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni relative ai clienti sino ad allora trattati, al fine di assicurare la continuità di trattamento.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo Statuto, al Regolamento Interno e a tutti gli atti, regolamenti e provvedimenti emanati dagli organi direttivi e di gestione di ASPIN nonché da quanto previsto dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dalle normative vigenti.

Il Consenso Informato

L'ambito di intervento professionale dei Counselor, Counselor Olistici, Naturopati e Operatori olistici deve essere noto ai professionisti ma anche ai clienti che spesso confondono i diversi profili professionali.

E' pertanto sempre obbligatorio far firmare al cliente un **consenso informato**, un documento che informa adeguatamente il cliente su una serie di aspetti relativi alla prestazione professionale e su tali aspetti deve esprimere il proprio consenso. All'interno del consenso informato il professionista deve offrire:

1. informazioni sulle prestazioni offerte dal professionista e sulle finalità delle stesse
2. modalità di esecuzione delle prestazioni
3. cessione del materiale acquisito durante il rapporto professionale
4. tempi indicativi di intervento
5. aspetti economici della prestazione
6. interruzione della prestazione
7. il grado e i limiti giuridici della riservatezza

Nel caso di interventi professionali su minori, il consenso informato deve essere firmato da entrambi i genitori o da chi ha la patria potestà.

Il consenso informato deve essere fatto firmare anche dai tirocinanti

L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e obbligo di riferimento alla legge

Contestualmente al consenso informato il cliente deve anche firmare **l'autorizzazione al trattamento dei dati personali** (ex. articolo 13 Regolamento UE 2016/679 di cui in allegato si elencano le principali novità). I modelli di Consenso informato, per adulti e per minori, con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali è nell'area riservata del sito Erba Sacra e in appendice a questo documento.

La legge obbliga il professionista non organizzato in ordini di far riferimento alla legge 4/2013 in ogni documento e sito ufficiale (lettere, fatture, siti internet, ecc.), pena una sanzione economica. La più opportuna dicitura è: **“Professionista disciplinato ai sensi della legge n° 4/2013”**. Il professionista iscritto nei registri ASPIN può aggiungere **“iscritto nel registro professionale degli (Operatori Olistici o Counselor o Naturopati) con il livello (Professionista o Formatore o Dirigente), codice.....**

ALLEGATI

1. Il nuovo Regolamento generale UE sulla **protezione dei dati personali** N. 679/2016
2. **Codice Deontologico** degli Specialisti del Centro di Ricerca Erba Sacra e degli Enti Formativi e Associazioni iscritti ASPIN
3. **Consenso Informato** (per adulti)
4. **Consenso informato** (per minori)
5. **Legge 14 Gennaio 2013 N. 4** – Disposizioni in materia di Professioni non organizzate

The background of the slide features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily located on the right side and bottom of the slide, creating a modern, dynamic feel.

IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016

Roma maggio 2018
Ing. Vito Donato Grippa

Le novità del Regolamento UE 2016/679

- Obiettivo del Regolamento:
 - Promuovere e favorire la libera circolazione dei dati personali nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali sancito all'articolo 16 del **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**

Le novità del Regolamento UE 2016/679

- Le principali novità del Regolamento possono essere sinteticamente schematizzate come segue:
 - Maggiore responsabilizzazione dei soggetti che effettuano trattamenti di dati personali (Titolare, Contitolare, Responsabile) in base al principio di responsabilizzazione del Titolare (e del Responsabile)
 - Consolidamento dei diritti degli interessati

Le novità del Regolamento UE 2016/679

Responsabilizzazione dei soggetti che effettuano i trattamenti - 1

- Chi effettua trattamenti di dati personali ha l'obbligo di:
 - Impiegare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la **sicurezza** del trattamento (art. 32), **l'integrità e la riservatezza** dei dati e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà degli interessati
 - Effettuare una **valutazione preliminare d'impatto** (art. 35) in caso di trattamenti particolarmente rischiosi e, qualora il rischio rimanga elevato, attivare una consultazione preventiva con l'Autorità (art. 36)
 - Attuare i **principi di protezione dei dati personali** e integrare nelle operazioni di trattamento le necessarie garanzie di tutela **fin dalla progettazione** di un servizio / prodotto, assicurandosi che siano trattati, **per impostazione predefinita**, solo i dati necessari al raggiungimento della finalità dichiarata (art. 25)
 - Essere consapevole che il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali richiede la presenza di garanzie adeguate e il rispetto delle regole indicate nella normativa (artt. da 44 a 49)

Le novità del Regolamento UE 2016/679

Responsabilizzazione dei soggetti che effettuano i trattamenti - 2

- Dare seguito **tempestivamente alle richieste degli** interessati in merito all'esercizio dei diritti riconosciuti loro dalla normativa
- Redigere, ove prescritto, il **Registro dei Trattamenti** (art. 30)
- Nominare formalmente, tramite apposito contratto o atto giuridico, i Responsabili esterni del trattamento, stabilendo chiaramente reciproci diritti e doveri. Questo implica la revisione dei contratti con fornitori e/o partner con l'inserimento di clausole dettagliate in merito alla protezione dei dati personali (art. 28)
- Segnalare tempestivamente e secondo le prescrizioni della normativa le **violazioni di dati personali**, dotandosi di procedure specifiche per la gestione dei data breach (violazioni) (art. 33 e 34)
- Essere consapevoli che la normativa si applica a tutti i dati personali raccolti **all'interno del territorio europeo**, indipendentemente dal luogo in cui sono effettuati i trattamenti o archiviati i dati (art. 2)

Le novità del Regolamento UE 2016/679

Responsabilizzazione dei soggetti che effettuano i trattamenti - 3

- Nominare un proprio Rappresentante nel territorio dell'Unione Europea qualora la società del Titolare o del Responsabile del trattamento sia situata al di fuori dello spazio economico europeo (art 29)
- Essere consapevole che esiste l'opportunità, per un'impresa con più sedi all'interno dell'Unione, di interagire esclusivamente con l'Autorità del paese in cui ha sede lo stabilimento principale del titolare del trattamento per tutte le questioni relative ai trattamenti effettuati nell'intero territorio Europeo (one-stop shop)
- **Conservare le evidenze ed esibirle**, ove richiesto, per comprovare che il trattamento è stato effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, sulla base di finalità esplicitate e con i soli dati personali, esatti e aggiornati, necessari a perseguirle
- Implementare un'efficace sistema di gestione del rischio
- Nominare un **Responsabile della Protezione dei dati personali** (RPD o DPO) ove previsto (artt. 37-39)

Le novità del Regolamento UE 2016/679

Consolidamento dei diritti degli interessati - 1

- Il Regolamento introduce nuovi diritti e rafforza i diritti già previsti dal Codice Privacy. Gli interessati hanno il diritto di:
 - Ricevere informazioni chiare, trasparenti, dettagliate e comprensibili in merito alle operazioni di trattamento a cui saranno sottoposti i loro dati personali (**informativa**, art. 13 e 14)
 - Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle relative informazioni (**diritto di accesso**, art. 15)
 - Ottenere la rettifica dei propri dati personali inesatti (**diritto di rettifica**, art. 16)
 - In presenza di particolari motivi, ottenere dal titolare la cancellazione dei dati personali che li riguardano; qualora il titolare abbia reso pubblici tali dati personali, è obbligato a informare gli altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali (**diritto alla cancellazione o all'oblio**, art. 17)

Le novità del Regolamento UE 2016/679

Consolidamento dei diritti degli interessati - 2

- In determinate condizioni, di ottenere la limitazione del trattamento (**diritto di limitazione**, art. 18)
- Ottenere che le richieste di cui ai punti precedenti siano tramesse dal titolare agli eventuali terzi destinatari dei dati personali degli interessati, affinché gli stessi possano darvi seguito (**obbligo di notifica**, art. 19)
- In determinate condizioni, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che li riguardano; possono decidere di trasmettere in autonomia tali dati a un altro titolare da loro individuato o chiedere che la trasmissione siano effettuata direttamente dal primo titolare. (**diritto alla portabilità dei dati**, art. 20)
- Opporsi in qualsiasi momento, in determinate condizioni, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Possono pertanto revocare il consenso per finalità di marketing diretto (ed eventualmente profilazione) (**diritto di opposizione**, art. 21)
- Non essere sottoposti a decisioni basate solo su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione (**processo decisionale automatizzato**, art. 22)



Centro di Ricerca Erba Sacra

Associazione Culturale per la Conoscenza e lo Studio di Discipline orientate al Benessere Psicofisico della Persona

www.erasacra.com

Codice Deontologico degli Specialisti del Centro di Ricerca Erba Sacra e degli Enti Formativi e Associazioni iscritti ASPIN

Art. 1 - Definizione

Il Codice di Deontologia contiene principi e regole che gli specialisti (Operatori Olistici, Counselor e Naturopati) che fanno riferimento al Centro di Ricerca Erba Sacra e iscritti nei registri professionali ASPIN, devono osservare nell'esercizio della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 2013.

Il comportamento degli specialisti, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

Gli specialisti aderenti al Centro di Ricerca Erba Sacra sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2 - Potestà disciplinare - Sanzioni

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Erba Sacra.

Art. 3 - Doveri degli Specialisti

Dovere dello specialista è la tutela del benessere, della salute fisica e psichica e della evoluzione globale dell'Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia.

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione

L'esercizio della pratica olistica è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.

Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale

Lo specialista nell'esercizio della professione deve ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza; il fine ultimo dello specialista sarà solo ed esclusivamente il benessere del Cliente. Lo specialista non dovrà in nessun caso effettuare le proprie scelte riguardo a prodotti, metodiche, e luoghi di cura, basandosi sul tornaconto personale.

Lo specialista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ente a cui fa riferimento.

I locali nei quali svolgere la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno rispettare le regole dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare l'immagine e la serietà della professione.

Lo specialista ha il dovere di informare che la sua attività professionale è svolta in applicazione della legge 4 del 14 gennaio 2013.

Nella sua attività di docenza lo specialista dovrà sempre ispirarsi al Codice Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche agli specialisti in corso di formazione.

Art. 6 - Responsabilità

E' responsabilità dello specialista:

- fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le attività svolte;
- dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite;

- praticare prezzi equi rispetto ai costi sostenuti e alle prestazioni/servizi forniti;
- astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili o "miracolistiche" soluzioni di problemi e disagi;
- agire sempre con un'attenzione particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di "dipendenza" psicologica tra specialista e cliente;
- ricordare sempre al cliente che
 - la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale comportano un impegno personale, un percorso lungo e, a volte, anche molto faticoso;
 - i percorsi di ricerca, sia del benessere psico-fisico sia interiore-spirituale, sono molteplici e con metodi e discipline diverse e che queste diversità sono tutte da rispettare; in tale ottica è dovere dello specialista aiutare il cliente a scegliere un percorso di ricerca in maniera consapevole, cioè valutando bene ciò che risponde meglio alle proprie esigenze, continuando a rispettare gli altri percorsi esclusi.

Art. 7 – Correttezza professionale

E' eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali.

E' eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia un rapporto di parentele o relazioni affettive e/o sessuali

Art. 8- Obbligo di non intervento

Lo specialista del settore olistico, indipendentemente dalla sua abituale attività, per la natura delle sue prestazioni non può prestare soccorso o cure riservate all'ambito medico.

Lo specialista ha l'obbligo di invitare fermamente il cliente a consultare una figura sanitaria qualora attraverso il colloquio, e sempre nell'ambito delle proprie competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia affetto da possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. In assenza di tale disponibilità lo specialista, pur rispettando la scelta della persona, si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa non si ponga sotto osservazione medica.

Art. 9- Segreto professionale

Lo specialista deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.

Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati

Lo specialista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.

Lo specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.

Nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole persone, lo specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Analogamente lo specialista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Art. 11 - Aggiornamento e formazione professionale permanente

Lo specialista ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso del benessere delle persone.

Lo specialista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare l'erogazione di prestazioni di livello qualitativamente elevato; non deve accettare incarichi in materie su cui non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.

Art. 12 - Rispetto dei diritti del cliente

Lo specialista nel rapporto con il cliente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Nel rapportarsi con i clienti lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi a essi per rispettare pienamente la persona, promuovere il dialogo, favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell'interessato.

Art. 13 - Competenza professionale

Lo specialista deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

Lo specialista che si trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al cliente le specifiche competenze necessarie al caso in esame o almeno dichiarare la propria incompetenza.

Art. 14- Informazione al cliente

Lo specialista è tenuto, all'inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione dall'utente. In caso di persona minorenni o comunque non in grado di intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale la prestazione dovrà svolgersi. La mancata accettazione firmata da parte dell'utente, del suddetto consenso informato, impedirà allo specialista di dar seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale, ma obbliga lo specialista a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.

Art. 15 - Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra specialista e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dal Centro di Ricerca Erba Sacra o altro organo indicato dallo stesso. Lo specialista è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.

I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Lo specialista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Lo specialista non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver indirizzato il cliente ad altro collega o professionista. E' vietato qualunque accordo che favorisca l'invio di altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione professionale.

Art. 16 - Pubblicità in materia olistica

Lo specialista è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.

La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4 del 14 Gennaio 2013) e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela dell'immagine della professione. In nessun caso sarà permesso millantare capacità che possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli e competenze dell'operatore professionista. La presentazione della propria attività dovrà avvenire comunicando i propri effettivi e documentabili titoli e competenze, fornendo esaustiva e veritiera spiegazione circa le tecniche usate. Utilizzerà la terminologia propria del campo olistico e non sanitaria e non prometterà, in maniera più o meno esplicita, guarigioni.

Art. 17 - Rispetto reciproco

Il rapporto tra gli specialisti delle pratiche olistiche deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.

Lo specialista, facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e di collaborazione.

Può avvalersi dei contributi di altri specialisti con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze

Art. 18- Rapporti con il medico curante

Nell'auspicabile ipotesi che un medico riconosca l'utilità dei trattamenti olistici, lo specialista che presti la propria opera a un cliente, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti attuati.

Art. 19- Supplenza

Lo specialista che, **con il consenso del cliente**, sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni relative ai clienti sino ad allora trattati, al fine di assicurare la continuità di trattamento.

Art. 20 - Doveri di collaborazione

Lo specialista è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il Centro di Ricerca Erba Sacra, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.

Lo specialista eletto negli organi istituzionali del Centro di Ricerca Erba Sacra deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo Statuto, al Regolamento Interno e a tutti gli atti, regolamenti e provvedimenti emanati dagli organi direttivi e di gestione dell'Associazione Centro di Ricerca Erba Sacra nonché da quanto previsto dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dalle normative vigenti.



CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA
Piazza San Giovanni Bosco 80, 00175 Roma
Tel: 06.71546212 – 3462179491
www.erbасacra.com - erbасacra@erbасacra.com

CONSENSO INFORMATO
OPERATORI OLISTICI, COUNSELOR E NATUROPATI
ADERENTI A ERBA SACRA

Il sottoscritto _____
iscritto nei registri professionali ASPIN, codice _____ prima di rendere prestazioni professionali in
favore del Sign./Sig.ra _____ nato/a
a _____ il ____/____/____ e residente in
_____, prov. _____,
via _____

fornisce le seguenti informazioni:

1. il sottoscritto aderisce al Codice deontologico di Erba Sacra, pubblicato sul sito www.erbасacra.com e consultabile presso lo studio dove si effettua la consulenza;
2. per qualsiasi reclamo il cliente può contattare l'apposito servizio messo a disposizione dall'Associazione Centro di Ricerca Erba Sacra a cui il sottoscritto aderisce;
3. la prestazione professionale sarà finalizzata ad esaminare, insieme al cliente, le condizioni del cliente stesso per poi concordare un percorso mirato a promuovere un processo strategico di risoluzione delle problematiche emerse;
4. la prestazione professionale non è mai da intendersi di natura terapeutica e il cliente dichiara di non presentare patologie o malattie di significata rilevanza clinica tale da poter ostacolare l'azione specialistica richiesta;
5. gli strumenti principali di intervento saranno la "relazione" tra professionista e cliente, il colloquio specialistico e/o tecniche di tipo energetico/posturale inquadrare in un percorso di educazione alla salute
6. non trattandosi di terapia, la durata complessiva delle prestazioni non può essere definita a priori, anche se sono stati concordati a grandi linee obiettivi, tempi e modalità;
7. la durata e la frequenza degli incontri sarà valutata in base alla richiesta e alla disponibilità del cliente e del professionista;
8. i benefici e gli effetti conseguibili mediante una consulenza specialistica sono il miglioramento del benessere individuale e relazionale;

9. il cliente potrà interrompere il rapporto col professionista in qualsiasi momento;
10. in qualunque momento lo specialista potrà decidere di interrompere la consulenza professionale per necessità e/o impedimento personale, ovvero per esigenze relative all'efficacia della consulenza stessa, ovvero perché non ritenga più utile la consulenza specialistica per il cliente. Potrà anche consigliare al cliente di avvalersi delle prestazioni di un altro professionista;
11. il compenso sarà preventivamente comunicato al cliente, sulla base delle tariffe medie del settore.

Dopo ampio colloquio esplicativo di quanto sopra riportato, avvenuto in data ____/____/____, si invita il cliente a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo.

Il/la Sig./Sig.ra _____ dichiara di aver compreso quanto spiegatogli/le dal professionista qui sopra riportato e decide a questo punto con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali di _____ come sopra descritte, accettandone i rischi connessi parimenti sopra descritti.

In Fede

_____ li ____/____/____
Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex. articolo 13 Regolamento UE 2016/679)

Edizione giugno 2018

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito Regolamento), La informiamo, nella sua qualità di interessato, che i dati da Lei comunicati verranno trattati secondo i principi fondamentali di correttezza, liceità e trasparenza. Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione o distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, la informiamo che:

1. IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è: _____

Via: _____, n. __, CAP _____, Città _____

Tel.: _____, email: _____

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati verranno trattati per la seguente finalità

- a) Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica: art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento). I Vostri dati sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali;
- b) Con il vostro consenso (Regolamento art. 6 comma 1, lettera a)), possiamo trattare i vostri dati personali e anche i vostri dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (dati sensibili) per gestire i rapporti volti all'espletamento delle prestazioni specialistiche e/o alla fornitura dei servizi proposti nell'ambito dell'incarico professionale affidatoci;
- c) Con il vostro consenso (Regolamento art. 6 comma 1, lettera a)), possiamo trattare i vostri dati personali per l'invio – attraverso telefono, messaggi chat, SMS o posta elettronica, anche sotto forma di newsletter - di comunicazioni commerciali e di materiale promozionale, per inviarvi materiale informativo relativo ai nostri servizi ed invitarvi a manifestazioni ed eventi;
- d) I dati raccolti potranno essere utilizzati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare (Regolamento art. 6 comma 1, lettera f) a titolo puramente esemplificativo essi potranno essere utilizzati per la realizzazione di statistiche, e per la gestione di eventuali contenziosi.

3. NATURA DEI DATI TRATTATI

Il trattamento è relativo ai dati personali comuni e solo a seguito di vostro consenso esplicito a categorie di dati particolari (dati sensibili).

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e mediante supporti cartacei. Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento e dal Titolare stesso.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il Titolare del trattamento non diffonderà i Vostri dati personali dandone conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Il Titolare del trattamento potrà comunicare i Vostri dati personali a uno o più soggetti determinati, come di seguito specificato:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliari all'esecuzione delle finalità di trattamento descritte nella sezione "2 Finalità del trattamento", nei limiti strettamente necessari per svolgere tali finalità (si citano a titolo indicativo istituti di credito, Commercialisti, fornitori di servizi o applicazioni informatiche, fornitori di assistenza tecnica informatica e web, ecc.);

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

Per la finalità di cui alla sezione 2.a i dati sono trattati per tutta la durata del contratto ed anche successivamente per il periodo necessario all'espletamento di obblighi di legge. I dati raccolti per le finalità di cui ai precedenti punti 2.b e 2.c saranno conservati fino alla eventuale richiesta di cancellazione dell'interessato o alla revoca del relativo consenso.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano ed in tal caso, ha il diritto di ottenere una copia dei dati e l'accesso ai dati e alle

seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'interessato ha, inoltre, il diritto di:

- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 16 del Regolamento);
- ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione ("diritto all'oblio") dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 17 del Regolamento);
- ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
- ricevere, se applicabile, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali (art. 21 del Regolamento)
- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento eseguito prima della revoca (art. 7 del Regolamento);
- essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale (art. 46 del Regolamento);
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77 del Regolamento);

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati alla sezione "**1 Identità del Titolare del Trattamento**".

8. OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI

Il conferimento dei dati per le finalità descritte ai punti 2.a e 2.b è obbligatorio ed il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati comporta l'impossibilità a fornire i servizi relativi alle finalità stesse. Il conferimento dei dati per la finalità 2.c è facoltativa e l'eventuale rifiuto a fornire il consenso non avrà impatti sull'esecuzione dell'incarico professionale.

Acquisizione del consenso per il trattamento di categorie di dati particolari (dati sensibili)

L'interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati di cui all'art.9 (categorie particolari di dati personali) ed in particolare i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, per lo svolgimento delle finalità indicate al punto 2.b dell'Informativa:

presta il suo consenso per il trattamento dei dati

Sì

No

L'interessato

Acquisizione del consenso per l'invio di comunicazioni commerciali

L'interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, per lo svolgimento delle finalità indicate al punto 2.c dell'Informativa:

presta il suo consenso per il trattamento dei dati

Sì

No

L'interessato



CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA
Piazza San Giovanni Bosco 80, 00175 Roma
Tel: 06.71546212 – 3462179491
www.ervasacra.com - erbasacra@ervasacra.com

CONSENSO INFORMATO PER MINORI
OPERATORI OLISTICI, COUNSELOR E NATUROPATI
ADERENTI A ERBA SACRA

I sottoscritti _____

genitori del minore _____ nato/a

a _____ il ____ / ____ / ____ e residente in

_____, prov. _____,

via _____

sono informati dal professionista _____

iscritto nei registri professionali ASPIN, codice _____:

di quanto segue:

1. il suddetto professionista aderisce al Codice deontologico di Erba Sacra, pubblicato sul sito www.ervasacra.com e consultabile presso lo studio dove si effettua la consulenza;
2. per qualsiasi reclamo il cliente può contattare l'apposito servizio messo a disposizione dall'Associazione Centro di Ricerca Erba Sacra a cui il sottoscritto aderisce;
3. la prestazione professionale sarà finalizzata ad esaminare, insieme al cliente, le condizioni del cliente stesso per poi concordare un percorso mirato a promuovere un processo strategico di risoluzione delle problematiche emerse;
4. la prestazione professionale non è mai da intendersi di natura terapeutica; il cliente dichiara che il minore _____ non presenta patologie o malattie di significata rilevanza clinica tale da poter ostacolare l'azione specialistica richiesta;
5. gli strumenti principali di intervento saranno la "relazione" tra professionista e cliente, il colloquio specialistico e/o tecniche di tipo energetico/posturale inquadrare in un percorso di educazione alla salute

6. non trattandosi di terapia, la durata complessiva delle prestazioni non può essere definita a priori, anche se sono stati concordati a grandi linee obiettivi, tempi e modalità;
7. la durata e la frequenza degli incontri sarà valutata in base alla richiesta ed alla disponibilità del cliente e del professionista;
8. i benefici e gli effetti conseguibili mediante una consulenza specialistica sono il miglioramento del benessere individuale e relazionale;
9. il cliente potrà interrompere il rapporto col professionista in qualsiasi momento;
10. in qualunque momento lo specialista potrà decidere di interrompere la consulenza professionale per necessità e/o impedimento personale, ovvero per esigenze relative all'efficacia della consulenza stessa, ovvero perché non ritenga più utile la consulenza specialistica per il cliente. Potrà anche consigliare al cliente di avvalersi delle prestazioni di un altro professionista;
11. il compenso sarà preventivamente comunicato al cliente, sulla base delle tariffe medie del settore.

Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato minore, avendo letto, compreso ed accettato quanto sopra, acconsentiamo che nostro/a figlio/a effettui la consulenza olistica e dichiariamo che non ha problemi di salute incompatibili con le prestazioni richieste.

_____ li ____/____/____

In Fede

Firma

_____ (padre)

_____ (madre)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex. articolo 13 Regolamento UE 2016/679)

Edizione giugno 2018

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito Regolamento), La informiamo, nella sua qualità di interessato, che i dati da Lei comunicati verranno trattati secondo i principi fondamentali di correttezza, liceità e trasparenza. Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione o distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, la informiamo che:

1. IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è: _____

Via: _____, n. __, CAP _____, Città _____

Tel.: _____, email: _____

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati verranno trattati per la seguente finalità

- a) Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica: art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento). I Vostri dati sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali;
- b) Con il vostro consenso (Regolamento art. 6 comma 1, lettera a)), possiamo trattare i vostri dati personali e anche i vostri dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (dati sensibili) per gestire i rapporti volti all'espletamento delle prestazioni specialistiche e/o alla fornitura dei servizi proposti nell'ambito dell'incarico professionale affidatoci;
- c) Con il vostro consenso (Regolamento art. 6 comma 1, lettera a)), possiamo trattare i vostri dati personali per l'invio – attraverso telefono, messaggi chat, SMS o posta elettronica, anche sotto forma di newsletter - di comunicazioni commerciali e di materiale promozionale, per inviarvi materiale informativo relativo ai nostri servizi ed invitarvi a manifestazioni ed eventi;
- d) I dati raccolti potranno essere utilizzati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare (Regolamento art. 6 comma 1, lettera f) a titolo puramente esemplificativo essi potranno essere utilizzati per la realizzazione di statistiche, e per la gestione di eventuali contenziosi.

3. NATURA DEI DATI TRATTATI

Il trattamento è relativo ai dati personali comuni e solo a seguito di vostro consenso esplicito a categorie di dati particolari (dati sensibili).

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e mediante supporti cartacei. Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento e dal Titolare stesso.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il Titolare del trattamento non diffonderà i Vostri dati personali dandone conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Il Titolare del trattamento potrà comunicare i Vostri dati personali a uno o più soggetti determinati, come di seguito specificato:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliari all'esecuzione delle finalità di trattamento descritte nella sezione "2 Finalità del trattamento", nei limiti strettamente necessari per svolgere tali finalità (si citano a titolo indicativo istituti di credito, Commercialisti, fornitori di servizi o applicazioni informatiche, fornitori di assistenza tecnica informatica e web, ecc.);

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

Per la finalità di cui alla sezione 2.a i dati sono trattati per tutta la durata del contratto ed anche successivamente per il periodo necessario all'espletamento di obblighi di legge. I dati raccolti per le finalità di cui ai precedenti punti 2.b e 2.c saranno conservati fino alla eventuale richiesta di cancellazione dell'interessato o alla revoca del relativo consenso.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano ed in tal caso, ha il diritto di ottenere una copia dei dati e l'accesso ai dati e alle

seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'interessato ha, inoltre, il diritto di:

- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 16 del Regolamento);
- ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione ("diritto all'oblio") dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 17 del Regolamento);
- ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
- ricevere, se applicabile, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali (art. 21 del Regolamento)
- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento eseguito prima della revoca (art. 7 del Regolamento);
- essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale (art. 46 del Regolamento);
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77 del Regolamento);

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati alla sezione "**1 Identità del Titolare del Trattamento**".

8. OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI

Il conferimento dei dati per le finalità descritte ai punti 2.a e 2.b è obbligatorio ed il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati comporta l'impossibilità a fornire i servizi relativi alle finalità stesse. Il conferimento dei dati per la finalità 2.c è facoltativa e l'eventuale rifiuto a fornire il consenso non avrà impatti sull'esecuzione dell'incarico professionale.

Acquisizione del consenso per il trattamento di categorie di dati particolari (dati sensibili)

L'interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati di cui all'art.9 (categorie particolari di dati personali) ed in particolare i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, per lo svolgimento delle finalità indicate al punto 2.b dell'Informativa:

presta il suo consenso per il trattamento dei dati

Sì

No

L'interessato

Acquisizione del consenso per l'invio di comunicazioni commerciali

L'interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, per lo svolgimento delle finalità indicate al punto 2.c dell'Informativa:

presta il suo consenso per il trattamento dei dati

Sì

No

L'interessato

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU n.22 del 26-1-2013)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2 Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei

principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3 Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4 Pubblicità delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo

2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5 Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 6 Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.

Art. 7 Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.

Art. 8 Validita' dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9 Certificazione di conformita' a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10 Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11 Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

NOTA: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013